

NOTA INFORMATIVA SULL'ABROGAZIONE PER I PROFESSIONISTI DEL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT

PREMESSA

Dal 1° luglio del 2017 il DL 50/2017, aveva esteso l'ambito di applicazione del meccanismo dello split payment (scissione dei pagamenti) per tutti quei professionisti che lavorano con la Pubblica Amministrazione, con le società partecipate dalla PA e con le società quotate, eliminando la distinzione precedente per coloro che emettevano fatture con assoggettamento a ritenuta.

NOVITA'

A distanza di circa un anno, il legislatore torna sui suoi passi ed **esclude nuovamente le prestazioni professionali soggette a ritenuta dal meccanismo dello split payment.**

La novità trova applicazione con riferimento alle fatture emesse dopo l'entrata in vigore del cd. "decreto Dignità", che, superato il vaglio della Ragioneria Generale dello Stato, attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto Dignità individua il momento dell'abrogazione dello split per le prestazioni professionali con riferimento alla data di emissione della fattura. È dunque irrilevante il momento in cui il professionista ha materialmente reso la prestazione professionale e il tributo diviene esigibile, ma si deve fare esclusivo riferimento all'emissione della relativa fattura e, in particolare, alla circostanza che tale documento sia emesso dopo la pubblicazione del decreto legge nella Gazzetta Ufficiale. Se, ad esempio, le prestazioni professionali sono rese nel mese di giugno, ma la fattura è emessa dopo la pubblicazione del decreto, le operazioni risulteranno soggette ad IVA secondo i criteri ordinari.

Tuttavia può ancora verificarsi che in alcuni casi, il documento emesso dal professionista, anche successivamente alla pubblicazione del decreto, debba tenere conto del meccanismo della scissione. Si consideri ad esempio il caso in cui un professionista abbia emesso una fattura nei confronti di una PA nel corso del mese di marzo 2018. In tale ipotesi la fattura avrà evidenziato che la prestazione era soggetta alla disciplina di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.

Nel caso in cui sorga per il professionista la necessità di emettere una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell'art. 26 del decreto IVA, il documento, ancorché emesso dopo la pubblicazione del decreto nella Gazzetta, dovrà evidenziare l'applicazione dello split. Le circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 2015 e n. 27/E del 2017 hanno chiarito che per le note di variazione in diminuzione il contribuente deve tenere conto del regime della fattura originaria. Se il documento già emesso è stato assoggettato allo split payment, anche la nota di variazione in diminuzione deve essere gestita applicando il medesimo regime.

Conseguentemente, come chiarito dai documenti di prassi, il fornitore non potrà considerare in detrazione l'IVA, ma dovrà limitarsi ad effettuare un'annotazione nel registro delle vendite.

In base ad un'interpretazione letterale dell'art. 12 del decreto Dignità, non è agevole comprendere l'ambito applicativo della novità. La disposizione fa riferimento ai compensi soggetti a ritenuta a titolo di imposta e di acconto secondo le indicazioni dell'art. 25 del D.P.R. n. 600/1973. Sembra quindi che il meccanismo della scissione debba continuare ad applicarsi alle altre prestazioni pur soggette a ritenuta. Ad esempio, ai sensi dell'art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, sono soggette a ritenuta di acconto le provvigioni corrisposte in favore di agenti e rappresentanti di commercio. Conseguentemente, trattandosi di una disposizione non richiamata dall'art. 12 in rassegna, lo split payment dovrebbe essere ancora in vigore.

Roma li, 13/07/2018
Studio Sanguigni